

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE E DEI GRUPPI DI LAVORO

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI

Art. 1 - Istituzione

Il Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari (di seguito Consiglio) costituisce le Commissioni e i Gruppi di lavoro di cui all'art. 2 per lo svolgimento di funzioni istruttorie, consultive, referenti e propositive su temi di specifico interesse per la professione attuariale, i cui componenti sono iscritti all'Albo degli Attuari, fatte salve le eccezioni previste dal presente Regolamento.

In particolare i Gruppi di lavoro vengono costituiti per specifiche finalità operative o, in via sperimentale, con l'obiettivo di un eventuale passaggio a Commissione.

Art. 2 – Commissioni e Gruppi di lavoro

Le Commissioni denominate mediante il rispettivo ambito di competenza, sono le seguenti:

- I -Assicurazioni Danni
- II -Assicurazioni Vita
- III -Certificazione
- IV -Comunicazione (Sito, Ufficio Stampa, Iniziative Promozionali)
- V -Deontologia, Normativa e Regolamenti
- VI - Finanza
- VII - Fondi Sanitari Integrativi
- VIII -Formazione
- IX -IAS Assicurativi
- X -Pensioni
- XI -Rapporti internazionali
- XII - Risk Management Aziendale (ERM)
- XIII - (eventuali altre)

I Gruppi di lavoro denominati mediante il rispettivo ambito di competenza sono i seguenti:

- I -Attuario nella gestione d'impresa
- II -Formazione attuariale continua - Gestione Crediti
- III -Formazione attuariale continua – Gestione Accrediti
- IV -Riassicurazione
- V -CTU Tribunali
- VI -Rendite (studio, monitoraggio ed analisi della sopravvivenza dei percettori di rendita)
- VII - Solvency II
- VIII - CERA
- IX - Struttura e Risorse
- X - (eventuali altri)

Il Consiglio può deliberare la costituzione di nuove Commissioni o di nuovi Gruppi di lavoro, oppure lo scioglimento, la sospensione, o la modifica di competenze, di quelli esistenti, nonché i passaggi da Gruppo di lavoro a Commissione.

Le singole Commissioni possono essere articolate in apposite Sezioni o Sottocommissioni tra loro autonome nel caso si renda necessario suddividere l'ambito di competenza, anche con fini specifici e temporanei; le conclusioni di tali Organismi devono comunque essere approvate dalla Commissione.

Le stesse possono essere estese ad altri componenti oltre quelli previsti dall'art. 3, secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

Il Consiglio indica gli obiettivi ed i relativi prevedibili tempi di realizzazione di ciascuna Commissione e Gruppo di lavoro da monitorare e verificare nel tempo.

Art. 3 – *Composizione Commissioni e Gruppi di lavoro*

Le Commissioni sono costituite al minimo da tre e al massimo da dieci componenti, di cui uno con le funzioni di Coordinatore, scelti fra gli iscritti all'Albo.

I Gruppi di lavoro sono composti da un minimo di tre ad un massimo di dieci componenti, di cui uno con le funzioni di Responsabile, scelti fra gli iscritti all'Albo.

In casi straordinari il Presidente può autorizzare deroghe ai predetti numeri massimi.

La nomina dei componenti, dei Coordinatori e dei Responsabili viene effettuata dal Presidente, su proposta del Consiglio. Con la stessa modalità si procede alle revocche ed alle nomine di nuovi componenti.

Alle Commissioni e ai Gruppi di lavoro possono essere aggregati altri componenti, da individuarsi con le stesse modalità di cui al comma precedente, solo però come supporti esterni su specifici argomenti.

Ciascun iscritto non può essere nominato componente di più di due Commissioni e Coordinatore di più di una; nel computo delle nomine è esclusa la partecipazione ai Gruppi di lavoro, anche come Responsabile. In casi straordinari, connessi a necessità oggettive anche legate alla opportunità di fare ricorso a specifiche professionalità e conoscenze di settore, il Presidente può autorizzare deroghe ai suddetti limiti nelle nomine.

Il Presidente del Consiglio Nazionale degli Attuari fa parte e coordina di diritto la Commissione Deontologia, Normativa e Regolamenti; della stessa Commissione fa parte di diritto il Presidente del Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari.

In occasione del rinnovo del Consiglio, entro 120 giorni dall'insediamento, la composizione delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro deve essere espressamente confermata o modificata con procedura

analoga a quella per la nomina.

Le delegazioni per eventuali incontri con enti pubblici e privati sono costituite d'intesa tra i Coordinatori o i Responsabili interessati e il Presidente. Degli incontri e dei relativi esiti il Presidente ne darà pronta comunicazione ai Consiglieri.

Art. 4 - *Svolgimento dei lavori*

Le riunioni delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro sono convocate rispettivamente dal Coordinatore e dal Responsabile di propria iniziativa oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti o del Presidente.

I temi dei lavori sono proposti dalla Commissione, dal Gruppo di lavoro, ovvero dal Presidente sentito il Consiglio, tenuto conto in ogni caso delle priorità formulate dal Consiglio stesso.

La convocazione, contenente luogo, data, orario e ordine del giorno della riunione, viene inviata per iscritto a ciascun componente e alla Presidenza, anche esclusivamente in via telematica, almeno dieci giorni prima della data stabilita.

La riunione, diretta dal Coordinatore o dal Responsabile o in caso di sua assenza o impedimento dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo, può svolgersi quando sia presente la maggioranza dei componenti determinata escludendo dal computo gli assenti giustificati.

Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti alla riunione; in caso di parità prevale il parere del Coordinatore e del Responsabile.

In caso di tre assenze consecutive alle riunioni da parte di un componente senza giustificazione, avviene l'esclusione automatica del componente dalla Commissione o dal Gruppo di lavoro e il Presidente, sentito il Consiglio, può procedere alla sostituzione. In caso di mancato funzionamento delle Commissioni o dei Gruppi di lavoro per un periodo superiore a sei mesi il Presidente, verificati i motivi, può

procedere al loro rinnovo, secondo le modalità previste nel presente Regolamento

Entro 30 giorni dalla riunione il Coordinatore o il Responsabile ne comunica il resoconto ai componenti e al Presidente. Nel resoconto dovranno essere riportati anche gli eventuali pareri di minoranza sui singoli argomenti trattati. Ogni anno il Coordinatore o il Responsabile predispongono un report sintetico per il Presidente e per i Consiglieri sullo stato di avanzamento dei lavori in relazione agli obiettivi prefissati. Per la natura specifica delle attività svolte da alcune Commissioni e Gruppi di lavoro il Presidente può prevedere tempi diversi per l'invio di tale report.

Ai lavori della Commissione e del Gruppo di lavoro possono essere invitati a partecipare, su temi specifici e previo parere favorevole del Presidente e del Consiglio, esperti di settore anche non iscritti all'Albo degli Attuari.

Art. 5 - Spese

Il Consiglio prevede apposito stanziamento per il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro. Tale rimborso non è comunque previsto per gli eventuali componenti non iscritti all'Albo degli Attuari.

Nulla è dovuto ai componenti, ai Coordinatori e ai Responsabili per il lavoro svolto in seno alle Commissioni e ai Gruppi di lavoro, ivi inclusi gli eventuali componenti non iscritti all'Albo degli Attuari, fatta eccezione per eventuali particolari incarichi ricevuti dal Consiglio.